

4. Intervento delle Ragionerie Territoriali dello Stato

Decorsi il termine di 30 gg. senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta al competente Ufficio Centrale di Bilancio o alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

Ai sensi del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'istanza di nomina del commissario ad acta deve essere indirizzata a:

a) l'Ufficio Centrale di Bilancio competente, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali;

b) la **Ragioneria Territoriale dello Stato** competente per territorio, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita istanza presentata dal creditore, il direttore della **Ragioneria Territoriale dello Stato** competente, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, la **Ragioneria Territoriale dello Stato** all'atto della ricezione dell'istanza provvederà ai seguenti preventivi accertamenti:

-sussistenza dei requisiti per il ricorso alla procedura;

-corretto utilizzo da parte del creditore della modulistica- all.2 dei decreti di riferimento- prevista per la richiesta di nomina del commissario ad acta;

-assenza del rilascio della certificazione da parte dell'Amministrazione debitrice entro i termini prescritti;

La predetta verifica, in merito all'avvenuto rilascio della certificazione, è effettuata con specifica richiesta all'amministrazione o all'ente debitore, nella quale sarà indicato il numero identificativo dell'originaria istanza di certificazione

Dopo aver esperito i preventivi accertamenti il **Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato**, provvederà entro i successivi 10 giorni alla nomina un commissario ad acta (utilizzando il modello di decreto di nomina di cui all'allegato 3 dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti.)

Il Commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli Uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti. L'incarico di commissario ad acta deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un proprio dirigente o funzionario. Ai fini della procedura di certificazione dei crediti, per Responsabile della P.A. si intende un soggetto legittimato ad accreditarsi sul sistema PCC, in nome e per conto della P.A. di appartenenza in virtù del ruolo in essa rivestito, e titolare dei

poteri necessari per rilasciare le certificazioni dei crediti ovvero per individuare le strutture e i dirigenti/funzionari che potranno svolgere tale funzione. Nel caso di pubbliche amministrazioni o enti con una struttura organizzativa particolarmente articolata, come le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e le province autonome, alcuni enti pubblici nazionali, per Responsabile della P.A. può intendersi il responsabile di ciascuna Area Organizzativa o il responsabile di ciascuna sede avente autonomia contabile, purché censita sull'Indice IPA. Nel caso delle amministrazioni periferiche dello Stato e della maggior parte degli enti pubblici nazionali, per Responsabile della P.A. deve intendersi il dirigente apicale (o figura equivalente) responsabile di ciascuna amministrazione o ente, che deve risultare censita sull'Indice IPA.

Nel caso delle province e dei comuni, per Responsabile della P.A. può intendersi: il Presidente della Provincia o il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'ente; il Direttore Generale ovvero, nei Comuni e nelle Province in cui questa figura non sia presente, il Segretario Comunale o Provinciale. Nel caso delle comunità montane, delle comunità isolate e delle unioni di comuni, per Responsabile della P.A. può intendersi: il Presidente della comunità o dell'unione, in qualità di legale rappresentante dell'ente; il Segretario, nominato in conformità alle previsioni statutarie, cui siano state attribuite funzioni rappresentative dal Presidente.

Una volta accreditatosi, il Responsabile potrà individuare i Dirigenti/Responsabili delle strutture organizzative incaricati al rilascio delle certificazioni.

Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta a quest'ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei pubblici dipendenti.

Nell'attuale disciplina della procedura, il commissario ad acta, entro cinquanta giorni, provvede al rilascio della certificazione, e ne dà contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.

Pur in assenza di particolari indicazioni in merito, non può escludersi tuttavia la necessità di un controllo successivo, da parte della Ragioneria, in merito alla completezza ed all'eshaustività della certificazione resa in esecuzione dell'incarico conferito.

Nessun chiarimento risulta fornito, nelle circolari esplicative della normativa in esame, circa le particolari condizioni di applicabilità della procedura nei casi di dissesto finanziario, di cui al titolo VIII° della parte II del testo unico degli EE.LL, non rientrante tra i casi di esclusione previsti dall'art.3 del D.M. 61706 del 25.06.2012.